

Ordinanza n. 17 / 2021 - Prot. n. 4634

Lì, 12 Febbraio 2021

Il Sindaco

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30/04/2021 dal decreto-legge 14/01/2021, n. 2;

Visto il decreto-legge 25/03/2020, n. 19;

Visto il decreto-legge 16/05/2020, n. 33;

Visto il DPCM del 14/01/2021 e i relativi allegati;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 1 del 5 gennaio 2021, con la quale è stato, tra l'altro, disposto che *“(omissis) 1.6 è demandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. È consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza. (omissis)”*;

Vista la nota datata 09/02/2021 con la quale l'Unità di Crisi Regionale, riunita per esaminare l'evoluzione dei contagi in relazione al mondo della scuola, valutato il costante e crescente aumento dei casi registrati in tutte le fasce d'età, ha comunicato che invierà a tutti i Prefetti e ai Sindaci il grave quadro epidemiologico regionale registrato, in termini generali, nonché in ambito scolastico, affinché si valuti per ogni singola realtà locale il necessario passaggio alla didattica a distanza fino alla fine del mese di febbraio;

Richiamata la nota dell'Unità di Crisi Regionale, prot. n. 118 dell'11/02/2021, nella quale si fa riferimento, tra l'altro, ad un sistema previsionale *“alert”* con allegato flow-chart del percorso strategico nei setting di interesse pandemico;

Vista la nota, prot. n. 686 del 12/02/2021, con la quale il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “V. De Caprariis” ha comunicato la presenza, tra gli studenti della sede di Atripalda, di due casi di infezione da Covid-19 con isolamento fiduciario di 5 docenti e 13 alunni in attesa di ulteriore analogo provvedimento per il secondo caso;

Verificato che i due casi di infezione riguardano classi diverse dello stesso Istituto;

Atteso che con la citata nota il Dirigente Scolastico evidenzia forte preoccupazione per l'andamento della pandemia con l'assenza dalle lezioni di moltissimi studenti o intere classi;

Effettuata la valutazione della singola realtà scolastica in oggetto, secondo la metodologia e gli indicatori individuati dall'Unità di Crisi Regionale, che determina l'adozione della misura di chiusura dell'Istituto;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di nuovi contagi accertati dall'ASL sul territorio di questo Comune dall'inizio del mese di febbraio;

Considerato, altresì, che l'Istituto in oggetto è frequentato da numerosissimi studenti provenienti da altri Comuni limitrofi per i quali non si ha piena ed immediata contezza dell'evoluzione dei contagi;

Ritenuto dover, in via precauzionale per quanto sopra esposto, sospendere le attività scolastiche in presenza all'interno del plesso scolastico del Liceo Statale “V. De Caprariis” di Atripalda, fino alla data del 20/02/2021 incluso, fatto salvo l'adozione di ulteriori provvedimenti a seguito dell'indagine epidemiologica e del monitoraggio dell'ASL di Avellino;

Sentiti i medici di base;

Visti:

- ≡ il Codice della Protezione Civile approvato con D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 ed in particolare l'art. 12 che prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- ≡ il Piano Comunale di Emergenza, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 3/11/2016 che prevede l'adozione di articolate misure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di emergenza;
- ≡ la Legge 23/12/1978, n. 833;
- ≡ il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – art. 50;
- ≡ il Decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 – art. 117;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte soprarichiamate;

D I S P O N E

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti:

1. La sospensione delle attività didattiche in presenza, in via precauzionale, a tutela della salute pubblica ed in considerazione dell'emergenza COVID-19 in atto, fino al 20/02/2021 incluso, del plesso scolastico del Liceo Statale "V. De Capraris" di Atripalda.
2. La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Atripalda e la massima diffusione e pubblicità sul territorio comunale.
3. Trasmettere la presente Ordinanza al Dirigente Scolastico, al Provveditorato agli studi di Avellino, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda, alla Polizia Locale di Atripalda e all'AIR - Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- ✓ entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ✓ entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.



Il Sindaco
Ing. Giuseppe Spagnuolo